

ACCORDO DI RISERVATEZZA TRILATERALE

relativo al Progetto “Ermellino” - operazione di potenziale acquisizione

Il presente Accordo di Riservatezza Trilaterale (l'“Accordo”) è concluso in data 18/04/2026 tra le seguenti tre parti:

Meridian Capital AG, con sede in Baarerstrasse 78, 6300 Zugo, Svizzera, CHE-334.771.208, rappresentata dal Dott. Stefan Wyss, Managing Partner (il “Potenziale Acquirente”);

e

Elvetica Logistics SA, con sede in Route de Meyrin 112, 1202 Ginevra, Svizzera, CHE-441.902.336, rappresentata dall'Ing. Claire Dubois, Presidente del Consiglio di Amministrazione (la “Società Target”);

e

KPR Advisory GmbH, con sede in Bahnhofstrasse 14, 8001 Zurigo, Svizzera, CHE-228.554.671, rappresentata dal Dott. Konrad Preisig, Managing Director (l'“Advisor”);

(congiuntamente, le “Parti”).

PREMESSO CHE

- il Potenziale Acquirente ha manifestato interesse per l'acquisizione fino al 100% del capitale sociale della Società Target (l'“Operazione”);
- la Società Target ha incaricato l'Advisor di assisterla nella conduzione del processo di vendita;
- ai fini della valutazione dell'Operazione, la Società Target metterà a disposizione del Potenziale Acquirente e dell'Advisor, anche tramite data room virtuale, informazioni riservate di carattere societario, commerciale, finanziario, fiscale e giuslavoristico.

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Informazioni Confidenziali

1. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni relative alla Società Target e alle sue controllate messe a disposizione, prima o dopo la data del presente Accordo, in qualunque forma, ivi inclusi i documenti caricati nella data room virtuale gestita dall'Advisor, le risposte alle Q&A, i management presentation e i vendor due diligence report.
2. Costituiscono Informazioni Confidenziali anche: (a) l'esistenza dell'Operazione e lo stato delle trattative; (b) l'identità delle Parti coinvolte; (c) i termini economici discussi.

Articolo 2 - Obblighi delle Parti

1. Il Potenziale Acquirente si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali al solo fine di valutare, negoziare ed eventualmente eseguire l'Operazione, e a non divulgarle a terzi, fatta eccezione per i propri Rappresentanti autorizzati di cui all'Articolo 3.
2. L'Advisor si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali secondo gli standard professionali applicabili e a utilizzarle esclusivamente nell'ambito del mandato conferitogli dalla Società Target.
3. La Società Target si impegna a mantenere riservate le informazioni ricevute dal Potenziale Acquirente circa la sua identità, struttura di finanziamento e strategia, nonché l'esistenza e il contenuto delle trattative.
4. Ciascuna Parte risponde in solido delle violazioni commesse dai propri Rappresentanti.

Articolo 3 - Rappresentanti e Clean Team

1. Per “Rappresentanti” si intendono gli amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti legali, fiscali e finanziari di ciascuna Parte che abbiano necessità di conoscere le Informazioni Confidenziali ai fini dell'Operazione.

2. Le informazioni commercialmente sensibili identificate come “Clean Team Only” nella data room potranno essere consultate esclusivamente dai membri del clean team del Potenziale Acquirente indicati nell'Allegato A, i quali non potranno rivestire ruoli operativi in aree commerciali in concorrenza con la Società Target.

Articolo 4 - Divieto di Sollecitazione (Non-Solicit)

Per un periodo di diciotto (18) mesi dalla data del presente Accordo, il Potenziale Acquirente si impegna a non assumere né sollecitare l'assunzione di dirigenti o dipendenti chiave della Società Target con cui sia venuto in contatto nell'ambito dell'Operazione, salvo risposte ad annunci pubblici di carattere generale.

Articolo 5 - Standstill

Per un periodo di dodici (12) mesi dalla data del presente Accordo, il Potenziale Acquirente si impegna a non acquistare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari della Società Target né a promuovere offerte pubbliche di acquisto, se non nell'ambito dell'Operazione concordata con il Consiglio di Amministrazione della Società Target.

Articolo 6 - Restituzione e Distruzione

In caso di interruzione delle trattative, ciascuna Parte ricevente dovrà, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla richiesta scritta, restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali, fornendo attestazione scritta della distruzione firmata da un dirigente autorizzato. L'accesso alla data room sarà revocato contestualmente.

Articolo 7 - Durata

Il presente Accordo rimane in vigore per quattro (4) anni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dall'esito delle trattative relative all'Operazione.

Articolo 8 - Penale

In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui agli Articoli 1, 2 e 3, la Parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale di CHF 250'000.- (duecentocinquantamila franchi svizzeri) per ciascuna violazione, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore e il diritto delle altre Parti di ottenere provvedimenti inibitori d'urgenza.

Articolo 9 - Legge Applicabile e Arbitrato

1. Il presente Accordo è regolato dal diritto sostanziale svizzero.

2. Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo o ad esso relativa sarà risolta in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento Svizzero di Arbitrato Internazionale (Swiss Rules) della Swiss Arbitration Centre, da un arbitro unico. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo. La lingua dell'arbitrato sarà l'italiano.

Sottoscritto in tre esemplari originali a Zugo, il 18/04/2026.

Meridian Capital AG
Dott. Stefan Wyss
Managing Partner

Elvetica Logistics SA
Ing. Claire Dubois
Presidente CdA

KPR Advisory GmbH

Dott. Konrad Preisig

Managing Director